



Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6  
del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175

Assemblea dei Soci del 25 giugno 2019

## INTRODUZIONE

L'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, allo scopo di assicurare l'uso corretto delle risorse economiche pubbliche, pone a carico delle società a partecipazione pubblica l'onere di adottare misure finalizzate a prevenire la possibilità che le stesse si trovino in situazione di crisi aziendale.

In particolare, il comma 2 della norma richiamata stabilisce che le società a controllo pubblico, attraverso i propri organi amministrativi, predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea.

Il comma 3 della disposizione in questione, stabilisce inoltre che gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico integrino, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza,
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale,
- c) codici di condotta propri,
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Il comma 4 prevede che gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 siano indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Tale obbligo di legge non è correlato, ad oggi, da ulteriori precisazioni in merito alla formulazione dei programmi di valutazione, anche perché il D.Lgs. n. 175/2016 si rivolge ad una platea molto eterogenea di amministrazioni pubbliche e società partecipate.

## ASSETTO SOCIETARIO

DGN s.r.l. è una società posseduta al 100% da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., a sua volta società a totale partecipazione pubblica.

## PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (ART. 6, COMMI II E IV DEL D.LGS 175/2016)

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le "società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4", ossia nella presente relazione.

Scopo del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs 167/2016 è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società ed a favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci.

Ai fini dell'individuazione di situazioni che si qualifichino come "crisi aziendale" occorre individuare e monitorare degli indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale, al fine di consentire all'Organo amministrativo di adottare i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il superamento anomalo di parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società è da intendersi "soglia d'allarme".

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel "Regolamento di programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, c. II e dell'art. 14, c. II del D.Lgs 175/2016" approvato dall'Organo Amministrativo della Società in data 20.06.2019.

Al fine di rilevare il potenziale "rischio di crisi aziendale" si ha una "soglia d'allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni (le percentuali sono individuate in maniera coerente con le specificità del settore – Servizio di distribuzione gas naturale - e con i principi economico-finanziari della gestione):

**1. Gestione operativa** (Valore della produzione meno costi della produzione).

Si ha una prima soglia di criticità in caso di differenza negativa in un esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di differenza negativa per tre esercizi consecutivi superiore al 20% della media del Valore della produzione in tale periodo.

**2. Perdite di esercizio** (Risultato dopo le imposte).

Si ha una prima soglia di criticità in caso di perdita in un esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di perdita per tre esercizi consecutivi il cui valore cumulato sia superiore al 20% del Patrimonio Netto.

**3. Relazione redatta dalla Società di Revisione.**

Si ha una prima soglia di criticità in caso di presenza all'interno della Relazione di rilievi; si ha la soglia di allarme in caso di presenza all'interno della Relazione di dubbi sulla continuità aziendale.

**4. Relazione redatta dal Collegio Sindacale.**

Si ha una prima soglia di criticità in caso di presenza all'interno della Relazione di rilievi; si ha la soglia di allarme in caso di presenza all'interno della Relazione di dubbi sulla continuità aziendale.

**5. Indice di struttura finanziaria** (Patrimonio Netto+ Debiti a medio-lungo termine / Attivo Immobilizzato).

Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto l'indicatore inferiore ad 1 per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indicatore inferiore ad 1 per più del 30%.

**6. Rapporto tra Oneri finanziari e fatturato.**

Si ha una prima soglia di criticità in caso di indice superiore al 5% in un solo esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice superiore al 5%.

**7. Indice di disponibilità finanziaria** (Attività correnti / Passività correnti).

Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto l'indicatore inferiore ad 1 per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indicatore inferiore ad 1 per più del 30%.

**8. Indice di durata dei crediti commerciali a breve termine o velocità di incasso** (crediti commerciali a breve termine / fatturato)\* 360.

Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto la variazione dell'indicatore per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice (in giorni) maggiore di 7 volte le condizioni concordate (mediamente 45 gg).

L'indice è stato riparametrizzato alla particolare modalità di fatturazione del settore influenzata dalla curva termica per cui il 58% dei crediti risultanti a fine esercizio risultano non scaduti o con scadenza il giorno stesso della data considerata.

**9. Indice di durata dei debiti commerciali a breve termine o velocità di pagamento** (debiti commerciali a breve termine / B6 + B7 + B8)\* 360.

Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto la variazione dell'indicatore per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice (in giorni) maggiore di 3 volte le condizioni concordate (mediamente 90 gg).

## VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI INTEGRARE GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 6, COMMI III, IV E V DEL D.LGS. 175/2016)

DGN s.r.l. per sua natura e per il settore in cui opera è tenuta a rispettare il Codice degli appalti e i principi comunitari su cui si basano le procedure d'acquisto, inoltre per garantire una maggiore trasparenza ha adottato altri strumenti integrativi di governo societario.

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento Contratti dei lavori forniture e servizi</li> <li>- Regolamento elenco operatori economici</li> <li>- Regolamento fondo economale</li> <li>- Procedura Approvvigionamenti e Magazzino</li> <li>- Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/2001</li> <li>- in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore</li> <li>- Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione</li> <li>- Sistema qualità ISO 9001:2015</li> </ul>	



Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	<p>La Società si è dotata di un organo di controllo interno <i>ad hoc</i>. Il monitoraggio viene svolto con cadenza semestrale.</p>	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;</li> <li>- Codice Etico;</li> <li>- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;</li> </ul>	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		<p>Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta</p>